

MUSEO DEI TASSO E DELLA STORIA POSTALE

in Camerata Cornello (BG)

STATUTO

- Art. 1 - E' istituito, ad opera del Comune di Camerata Cornello, il " Museo dei Tasso e della Storia Postale" con sede in Camerata Cornello, Via Cornello.
- Art. 2 - Il Museo è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, con attività di ricerca, tutela, valorizzazione e promozione di memorie storiche inerenti o pertinenti la vita o l'attività del casato dei Tasso e con finalità di divulgazione al pubblico.
- Art. 3 - Per il raggiungimento dello scopo statutario il Comune di Camerata Cornello prevede nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di spesa.
- Art. 4 - Il Patrimonio del Museo sarà incrementato da eventuali ulteriori contributi delle Stato, della Regione o di altri Enti Pubblici e non, da lasciti, da donazioni e da eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività.
- Art. 5 - Il Museo è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri e precisamente:
- dal Sindaco del Comune di Camerata Cornello (o suo delegato) che è il Presidente di diritto del Museo;
 - dal Presidente dell'Associazione per lo Studio della Storia Postale con sede in Padova (o suo delegato) che è il Vice Presidente di diritto del Museo;
 - da tre componenti indicati dai Capigruppo del Consiglio Comunale di Camerata Cornello.
- I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino alla scadenza del proprio mandato (Sindaco) o degli organi che li ha eletti o nominati e sono rieleggibili.
- Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione deciderà sull'accettazione di immobili o spazi concessi in comodato d'uso, di contributi, beni e prestazioni di altri Enti, istituzioni e privati che intendono concorrere al raggiungimento dello scopo del Museo.
- Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo di ciascun anno, che dovranno essere trasmessi al Comune di Camerata Cornello, accompagnati da apposita relazione illustrativa. Il Consiglio, inoltre, potrà essere convocato ogni qualvolta il

Presidente ne ravvisi la necessità o su domanda di almeno due dei membri del Consiglio stesso. La convocazione, di norma, ha luogo con avviso da recapitarsi tre giorni prima della seduta, salvo nei casi d'urgenza per i quali il predetto termine può essere abbreviato.

Art. 8 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento di almeno 3 componenti - compreso il Presidente - ed a maggioranza di voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 - Le prestazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per intervenire alle sedute, per la rappresentanza della Fondazione o per altre ragioni d'ufficio.

Art. 10 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura la esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; prende inoltre, nei casi d'urgenza, tutti i provvedimenti che si dovessero rendere necessari riferendone al Consiglio entro breve termine.

In caso di assenza del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione nomina:

- Il Direttore quale garante dell'attività del Museo nei confronti dell'Amministrazione, dei cittadini e dell'autorità di tutela
- Il Conservatore quale figura che svolge funzioni di alto contenuto specialistico
- Il Responsabile Tecnico addetto alla Sicurezza delle persone e del patrimonio mobile e immobile
- Il Responsabile dei Servizi Educativi
- L'addetto ai Servizi di Custodia

ed eventuali altre figure professionali quali un tecnico della conservazione, un bibliotecario e un operatore amministrativo.

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare esperti e amatori che lo affianchino nella propria opera; parimenti può favorire ricerche e collaborazioni con il mondo scolastico

Art. 13 - Appositi regolamenti interni deliberati dal Consiglio di Amministrazione, stabiliranno le norme relative all'ordinamento dei servizi amministrativi, tecnici e del personale.

Art. 14 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 15 - La estinzione della Fondazione potrà avvenire per decisione del Comune di Camerata Cornello nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

Art. 16 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.